

Trib. Trapani, ord. 18 giugno 2012, Pres. Est. Grillo

Il Tribunale di Trapani, composto dai signori magistrati:

dott. Piero Grillo Presidente Relatore

dott. Franco Messina Giudice

dott. Chiara Badalucco Giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

letta la richiesta, depositata in cancelleria il 31-5-2012 dal difensore di B.F. e L.A., per la revoca ex art. 7 l. n. 1423 del 1956, del decreto di confisca adottato da questo Tribunale in data 19-12-1995 in relazione a diversi appezzamenti di terreno appartenenti al B.;

OSSERVA

B.F., sottoposto con decreto di questa Sezione del 19-12-1995 alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno per la durata di tre anni e della confisca di alcuni cespiti patrimoniali, chiede la revoca ex tunc della misura patrimoniale, allegando che i presupposti della confisca fossero insussistenti ab origine.

La giurisprudenza della S.C., dopo iniziali tentennamenti¹, riteneva, ormai pacificamente, perseguibile un simile rimedio straordinario anche prima del D. L.vo n. 159 del 2011, che – all’ art. 28 ha dettato la disciplina della “revocazione” (cfr. per tutte Cass. Sez. Un. Sentenza n. 57 del 19/12/2006, che risulta così massimata: *“il provvedimento di confisca*

¹ Cfr. in senso contrario Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5738 del 15/01/2004

deliberato ai sensi dell'art. 2-ter, comma terzo, L. 31 maggio 1975 n. 575 (disposizioni contro la mafia) è suscettibile di revoca "ex tunc" a norma dell'art. 7, comma secondo, L. 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), allorché sia affetto da invalidità genetica e debba, conseguentemente, essere rimosso per rendere effettivo il diritto, costituzionalmente garantito, alla riparazione dell'errore giudiziario, non ostando al relativo riconoscimento l'irreversibilità dell'ablazione determinatasi, che non esclude la possibilità della restituzione del bene confiscato all'avente diritto o forme comunque riparatorie della perdita patrimoniale da lui ingiustificatamente subita").

La competenza a decidere sulla richiesta, ex art. 7 l. n. 1423 del 1956 spettava "all' organo dal quale fu emanato il provvedimento del quale si chiede la revoca".

Il D. L.vo n. 159 del 2011 con l' art. 28 ha dettato una disciplina specifica: "1. La revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione può essere richiesta, nelle forme previste dall'articolo 630 del codice di procedura penale:

a) in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento;

b) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute o conosciute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca;

c) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato.

2. In ogni caso, la revocazione può essere richiesta solo al fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura".

Il comma 4 dell' art. 28 conferma che – conformemente al modello previsto dagli artt. 630 e ss. c.p.p. – la competenza a decidere appartiene alla Corte di Appello.

Il problema di diritto intertemporale che si pone adesso il collegio riguarda la disciplina applicabile alla richiesta.

Stabilisce laconicamente l' art. 117 del T.U. che *"le disposizioni contenute nel libro I (che comprende l' art. 28 n.d.r.) non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. In tali casi, continuano ad applicarsi le norme previgenti."*

Sono possibili due opzioni interpretative:

1. ritenere che la nuova disciplina si applichi solo per le procedure iniziate su proposta antecedente al 13-10-2011 (data di entrata in vigore del T.U.);
2. ritenere che la nuova disciplina, oltre a questi casi, sia applicabile anche ai procedimenti che alla data del 13-10-2011 erano definiti.

Nella scelta fra le due opzioni interpretative non può non tenersi conto dell' insegnamento più recente della Suprema Corte che, a Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 27919 del 31/03/2011) ha affermato che *"in tema di successione di leggi processuali nel tempo, il principio secondo il quale, se la legge penale in vigore al momento della perpetrazione del reato e le leggi penali posteriori adottate prima della pronunzia di una sentenza definitiva sono diverse, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli all'imputato, non costituisce un principio dell'ordinamento processuale, nemmeno nell'ambito delle misure cautelari, poiché non esistono principi di diritto intertemporale propri della legalità penale che possano essere pedissequamente trasferiti nell'ordinamento processuale."*

Le norme processuali non possono non soggiacere alla regola del "tempus regit actum" che vige nella materia processuale in applicazione, del resto, del principio generale dell'irretroattività della legge fissato dall'art. 11, comma primo, delle preleggi, rispetto al quale si pone come norma derogatoria, ispirata al principio del "favor rei", la disciplina dettata dall'art. 2, comma terzo, c.p. in materia di successione di leggi penali nel tempo.

Se così è, la regola ordinaria è costituita dall' applicazione immediata ed indiscriminata della nuova legge processuale, salvo che la legge disponga una espressa deroga.

Deve allora verificarsi se la norma di cui all' art. 117 del T.U. contenga una espressa deroga a tale principio.

----0000----

Certamente nell' esegesi non soccorre alcuna notazione del legislatore, che sul punto non ha speso alcun commento nella relazione alla legge. Chi conosce le vicende della predisposizione del testo del decreto legislativo n. 159 del 2011 sa bene che la bozza di decreto delegato trasmessa al Parlamento non conteneva una disciplina transitoria; la regola di diritto intertemporale fu, poi, il frutto di specifici rilievi che riguardavano tutt' altre questioni (ossia l' efficacia del sequestro e l' introduzione del termine di durata massima), ma – come è noto – le norme, a prescindere dalla reale intenzione del Legislatore, assumono una vita ed un significato autonomo.

Ritiene il collegio che la locuzione *“procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione”* presupponga la pendenza di un procedimento, non ancora definito.

Invero, passata in giudicato la decisione, il procedimento viene definito e non ha più senso adoperare la locuzione *“procedimenti nei quali sia già stata formulata”*...

Tutti gli incidenti successivi alla definitività determinano l' insorgere di altri procedimenti, che non hanno origine dalla proposta.

Ad essi, in base all' art. 11 delle preleggi, va applicata la nuova regola processuale.

Non può costituire argomento contrario il disposto dell' art. 28.3 T.U., che prevede la proponibilità entro sei mesi dalla causa in cui si verifica uno dei casi che consentono la proposizione del ricorso.

Invero, quella posta dall' art. 117.1 T.U. è una regola generale, che riguarda numerose questioni di natura *“esecutiva”* (vedi artt. 11 e ss. T.U.) e,

quindi, deve trovare una interpretazione che prescindendo dal regime del singolo istituto.

Trovata la regola generale, il problema del termine si rivolgerà – nei casi in cui il ricorrente sia venuto a conoscenza dei fatti in data antecedente al 13-10-2011 – individuando il dies a quo in quello dell' entrata in vigore della legge.

L' opzione interpretativa del collegio è conforme al decisum della Suprema Corte su altre questioni di diritto intertemporale.

Invero, Sez. U, Sentenza n. 1 del 1990, dirimendo contrasto in tema di disciplina transitoria sul giudizio di revisione², ha così chiarito la questione della natura del procedimento: il *“procedimento di revisione, ... intervenendo dopo la cessazione della fase cognitiva a seguito dell'irrevocabilità della sentenza o del decreto penale di condanna, si trova al di fuori del procedimento di cognizione propriamente detto..... Tale disposizione, infatti, facendo espresso richiamo alle materie regolate dal libro X del codice, riguarda l'esecuzione in senso proprio”*. Partendo da queste premesse, e delle conseguente *“assenza di una disciplina transitoria”*, le Sezioni Unite pervennero alla conclusione che *“il problema di diritto intertemporale che ne occupa non può che essere risolto sulla base del principio generale, ricavabile dagli art. 10 e 11 disposizioni preliminari al codice civile, secondo il quale gli atti compiuti sotto la vecchia legge conservano vigore anche sotto la nuova, mentre gli atti da compiere, anche se collegati ad atti precedentemente compiuti, sono disciplinati dalla nuova legge; principio che si suole esprimere con il brocardo “tempus regit actum”*. In virtù di tale principio non solo la forma, le modalità e i requisiti di validità soggettivi ed oggettivi dei singoli atti processuali, ma anche la spettanza e l'esercizio di una determinata attività sono regolati dalla legge del tempo in cui l'atto è compiuto e l'attività è esercitata.

Dal che consegue che le regole di competenza vanno applicate con riferimento al tempo in cui una determinata attività di giurisdizione deve

² Allora la questione riguardava l' entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale; il cui regime transitorio era stato oggetto di una minuziosa disciplina transitoria dettata da un Legislatore molto più tecnico.

essere esercitata". Peraltro la decisione della Sezioni Unite, procedendo ad una ulteriore ricostruzione dei precedenti storici, rilevava che l'approdo interpretativo raggiunto era conforme alle "decisioni che, dopo l'entrata in vigore della legge 14 ottobre 1974 n. 497 (che trasferì la competenza a giudicare i reati di rapina e di estorsione dalla corte di assise al Tribunale), ne stabilirono l'immediata applicazione ai procedimenti in corso dinanzi alle corti di assise (v., tra le altre, Cass. 28 aprile 1975, Codazzi; 28 aprile 1975, Carraturo; Cass. 28.4.1975, Zucchi; 3.3.1978, Maimone) e che considerarono immediatamente operativo, anche in relazione ai procedimenti già pendenti dinanzi alle corti d'appello al momento dell'entrata in vigore della legge 10 ottobre 1986 n. 663, il trasferimento, da questa previsto, della competenza in materia di liberazione condizionale al tribunale di sorveglianza (v. Cass. 26.2.1987, Barbante e Cass. 20.3.1987, Leonardo)".

----0000----

Ancora, va fatto riferimento all'autorevole arresto giurisprudenziale per rilevare che "l'applicazione del principio "tempus regit actum" in materia di competenza non importa alcuna violazione di quello del giudice naturale, sancito dall'art. 25, 1 comma, Cost. Come è stato, invero, più volte affermato dalla Corte costituzionale in tema di garanzia di precostituzione del giudice nei casi di mutazione della competenza con norma generale (v., tra le altre, Corte cost. 5.5.1967, n. 56; 8.4.1976, n. 72; 28.5.1987), il principio del giudice naturale è rispettato quando la legge, sia pure con effetto anche sui procedimenti in corso, modifica in generale i presupposti o i criteri diretti ad individuare il giudice competente, poiché in tali casi lo spostamento della competenza non avviene in conseguenza di una deroga alla disciplina generale, che sia adottata in vista di una determinata o di determinate controversie, ma per effetto di un nuovo ordinamento (e, quindi, della designazione di un nuovo giudice naturale), che il legislatore, nell'esercizio del suo insindacabile potere di merito, sostituisce a quello vigente.

----0000----

Infine, deve rilevarsi che – una volta accertata la applicabilità della nuova disciplina prevista dall'art. 28 del T.U., le norme che individuano il modulo procedimentale adottabile sono quelle di cui agli artt. 629 e ss. C.p.p.

In particolare l' art. 634 c.p.p. prevede una preventiva delibazione dell' ammissibilità della richiesta, che riguarda anche l' osservanza della disciplina concernente la competenza (vedi il riferimento all' art. 633 secondo cui la istanza di revisione va depositata *"nella cancelleria della corte di appello individuata secondo i criteri di cui all' art. 11"*, che qui va considerata solamente per l' individuazione dell' ampiezza del criterio di delibazione, stante che l' autorità giudiziaria competente a decidere sulla revocazione è individuata autonomamente dall' art. 28 del T.U.)

La pronuncia adottata ai sensi dell' art. 634 c.p.p. non prevede l' acquisizione di parere del P.M. (cfr. in tal senso Cass. Sez. U, Sentenza n. 15189 del 19/01/2012), e solo nel caso di erronea acquisizione di siffatto parere si rende necessario attivare il contraddittorio.

Ed ancora, va rilevato che, a norma dell' art. 568.5 c.p.p., il rimedio proposto non va dichiarato inammissibile, dovendo, il giudice, nel rilevare l' incompetenza, trasmettere gli atti al giudice competente, in ossequio al principio generale di conversione.

Pertanto, può essere emessa pronuncia di incompetenza con procedimento *de plano* (cfr. Sul punto Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21296 del 08/04/2010, che risulta così massimata: *"in tema di revisione, le valutazioni preliminari di inammissibilità della richiesta possono essere compiute anche "de plano", spettando alla Corte di appello l'adozione del rito camerale con la garanzia del contraddittorio per i casi di inammissibilità che non siano di evidente ed immediato accertamento"*).

P.Q.M.

Il Tribunale, visti gli artt. 28 del D.L.vo n. 159 del 2011, 634, 633, 568.5 c.p.p. dichiara la propria incompetenza a decidere sulla richiesta di revoca di cui in premessa ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Palermo, Sezione Misura di Prevenzione.

Trapani, 18-6-2012

Il Presidente est.